

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE
“SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2026”

INDICE

Art. 1 Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 18/2020

Art. 2 Modifica all’articolo 85 della l.r. 31/2008

Art. 3 Modifiche all’articolo 138 ter della l.r. 31/2008

Art. 4 Sostituzione dell’articolo 146 bis della l.r. 31/2008

Art. 5 Modifica all’articolo 30 della l.r. 26/1993

Art. 6 Abrogazione della l.r. 51/1976 e della l.r. 3/1984

Art. 7 Modifiche agli articoli 20, 21, 23 e 88 della l.r. 6/2010

Art. 8 Modifica all’articolo 18 bis della l.r. 6/2015

Art. 9 Modifiche agli articoli 1, 2, 4, 5 e 8 della l.r. 11/2026 con relative norme transitorie

Art. 10 Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 5/2020

Art. 11 Modifiche agli allegati B e C della l.r. 18/2026

Art. 12 Modifiche agli articoli 10, 64 e 80 della l.r. 12/2005

Art.13 Modifiche all’articolo 17 della l.r. 12/2005

Art. 14 Modifica all’articolo 13 della l.r. 12/2005

Art. 15 Modifica all’articolo 97 della l.r. 12/2005

Art. 16 Modifica all’articolo 58 bis della l.r. 12/2005

Art. 17 Modifiche agli articoli 5, 9, 17, 18, 20, 22 ter e 22 quater della l.r. 86/1983 e all’articolo 160 della l.r. 16/2007

Art. 18 Modifica all’articolo 7 della l.r. 19/2019

Art. 19 Modifica all’art. 2 della l.r. 10/2026

Art. 20 Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.

Art. 21 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 22 Entrata in vigore

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 18/2020)

1. L'articolo 21 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 21

(Trasferimento di malghe e alpeggi)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale di riferimento, la valorizzazione e la costante manutenzione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, anche mediante il loro trasferimento, con vincolo di inalienabilità e a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, a seguito di manifestazioni d'interesse predisposte a cura dell'ERSAF. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche con riferimento ai contenuti delle manifestazioni d'interesse, ai requisiti minimi richiesti per aderire a tali manifestazioni, ai rapporti concessori in essere, alla presentazione di un piano decennale di valorizzazione e manutenzione, a corredo dell'istanza di trasferimento, alle fattispecie di gravi inadempienze nell'attuazione del suddetto piano e alla procedura connessa alla loro contestazione, agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili, allo schema tipo di contratto con cui si perfeziona il trasferimento, nonché ai fini dell'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

1 bis. Il trasferimento di malghe e alpeggi al patrimonio indisponibile degli enti locali non comporta alcun trasferimento di risorse economico-finanziarie o strumentali da parte della Regione, dell'ERSAF o di altro ente gestore né in sede di trasferimento né successivamente, in relazione agli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzazione dei beni trasferiti. Tutti i costi relativi al perfezionamento degli atti di trasferimento devono intendersi a carico dell'ente locale.

1 ter. All'ERSAF sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull'attuazione del piano decennale di valorizzazione e manutenzione di cui al comma 1. L'accertamento da parte della Giunta regionale di gravi inadempienze degli obblighi assunti con il piano decennale comporta la riacquisizione degli immobili al patrimonio indisponibile regionale, con oneri a carico dell'ente locale.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 85 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I consorzi di bonifica approvano e, ove necessario, aggiornano il regolamento per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 80, comma 4, lettera c). Entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte dei regolamenti consortili di cui al primo periodo, la direzione regionale competente esprime parere tecnico vincolante sulla coerenza di tali proposte con la normativa regionale di riferimento e monitora il recepimento, da parte del consorzio interessato, delle eventuali prescrizioni contenute nel parere. La Giunta regionale determina le modalità di adeguamento delle concessioni di cui al primo periodo.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 138 ter della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 138 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La compilazione del libretto segna catture digitale è effettuata per i pescatori professionisti alternativamente prima dello sbarco, prima del trasbordo, presso il porto di sbarco e in ogni caso prima del caricamento su qualsiasi mezzo di trasporto. Per i pescatori dilettanti ricreativi la compilazione è effettuata dopo ogni cattura con trattenimento e prima di riprendere la pesca limitatamente agli esemplari appartenenti alle seguenti specie: trota di qualunque tipo, luccio di qualunque tipo, coregone di qualunque tipo, salmerino di qualunque tipo, temolo di qualunque tipo e siluro; per le altre specie pescabili trattenute l'annotazione è effettuata prima di scendere dall'imbarcazione o, nel caso di pesca da riva, prima di allontanarsi dal luogo di pesca.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente e dei livelli di tutela da essa stabiliti, definisce le specifiche modalità di utilizzo e di compilazione del libretto di cui al comma 1.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 2 bis è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026”. Nei successivi diciotto mesi la Giunta regionale provvede al rilascio del libretto segna catture digitale del pescato.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 146 bis della l.r. 31/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 146 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dell'attività subacquea, le reti da pesca, singole o riunite in file, devono essere dotate di appositi gavitelli aventi diametro non inferiore a 25 centimetri e altezza non inferiore a 25 centimetri, di colore giallo, posizionati a una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, recanti la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 30 della l.r. 26/1993)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono inseriti i seguenti:

“11 bis. Nel predisporre il bilancio consuntivo, il comitato di gestione può non assoggettare ad accantonamento vincolato per singole tipologie di intervento le risorse finanziarie inutilizzate al termine dell'esercizio finanziario. Tali risorse possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo per il

finanziamento di ulteriori interventi e attività riconducibili alle finalità istituzionali degli ATC e dei CAC, con particolare riferimento al miglioramento ambientale e della biodiversità, alla gestione e riqualificazione del territorio agro-silvo-pastorale, nonché alla prevenzione e al ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica. 11 ter. Le disposizioni dei piani faunistico-venatori provinciali, per le parti ancora vigenti, incompatibili con quanto disposto dal comma 11 bis perdono efficacia alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026”.

Art. 6

(Abrogazione della l.r. 51/1976 e della l.r. 3/1984)

1. La legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l’attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia) e la legge regionale 30 gennaio 1984, n. 3 (Interventi della Regione Lombardia a favore dell’istruzione superiore agraria) sono abrogate.

Art. 7

(Modifiche agli articoli 20, 21, 23 e 88 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

“10. Gli operatori devono garantire il mantenimento di un adeguato livello di formazione mediante la partecipazione a corsi finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli stessi, con particolare riferimento alla conoscenza delle norme di settore, delle regole professionali e di lingue straniere. La partecipazione degli operatori ai corsi di formazione è valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio per la concessione dei posteggi.”;

b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 è sostituita dalla seguente: *“a) su posteggi dati in concessione per un periodo pari a quello indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);”;*

c) al comma 1 dell’articolo 23 le parole “e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: *“e secondo i criteri di cui alle linee guida ministeriali per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche adottate ai sensi dell’articolo 11 della l. 214/2023”;*

d) il comma 1 bis dell’articolo 23 è abrogato;

e) al comma 9 dell’articolo 23 le parole “con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente” sono sostituite dalle seguenti: *“con modalità dal medesimo stabilite nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti”;*

f) il comma 11 bis dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“11 bis. Nello stesso mercato o nella stessa fiera il numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, in quanto titolare, possessore o detentore, è soggetto ad un limite massimo, da fissarsi secondo il seguente criterio:

- a) *se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, non più di due concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili;*
- b) *se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, non più di tre concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili.*”;

g) al comma 4 bis dell'articolo 88 le parole “, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale,” sono soppresse.

Art. 8

(Modifica all'articolo 18 bis della l.r. 6/2015)

Al comma 2 dell'art. 18 bis (Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino) della l.r. 6/2015, dopo la parola «conferito» sono inserite le seguenti: “, di norma,”.

Art. 9

(Modifiche agli articoli 1, 2, 4, 5 e 8 della l.r. 11/2026 con relative norme transitorie)

1. Alla legge regionale 3 giugno 2026, n. 11 (Disposizioni in materia di centri dati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: “*c) garantire l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale dei centri dati e l'adozione di sistemi di raffreddamento che non comportano consumo di risorse idriche, promuovendo altresì il ricorso prioritario a fonti a impatto carbonico neutrale, il recupero e il riutilizzo del calore di scarto anche attraverso reti di teleriscaldamento, lo sviluppo di tecnologie efficienti per la riduzione dei consumi energetici;*”;

b) la rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: “*(Priorità e prescrizioni insediative ed energetico-ambientali)*”;

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: “*d) adozione di soluzioni tecnologiche, ad elevata efficienza idrica, che effettuano il riciclo delle acque piovane e grigie interne o che prevedono la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.*”;

d) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Per la realizzazione di nuovi centri dati e per l'ampliamento di centri dati esistenti, l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata all'alimentazione degli stessi, per la quota non coperta da energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata nel sito, è assicurato mediante uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definiti all'articolo 4, comma 5, lettera b).

I ter. Per la realizzazione di nuovi centri dati e per l'ampliamento di quelli esistenti non è consentita l'adozione di sistemi di raffreddamento che comportino consumo di acqua, indipendentemente dalla provenienza della risorsa idrica, esclusi gli impianti a circuito chiuso e relativi sistemi di reintegro, nonché i sistemi ad elevata efficienza idrica o che prevedano l'utilizzo di acqua contaminata e successivo trattamento ai fini della restituzione in ambiente con caratteristiche qualitative previste dalla normativa vigente, garantendo un bilancio idrico sostenibile, il miglioramento della qualità delle acque restituite rispetto a quelle prelevate e la compatibilità termica con il corpo idrico ricevente.

l quater. L'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione o all'ampliamento di centri dati con soluzione di connessione definitiva alla Rete di Trasmissione Nazionale, certificata dal gestore della RTN, è corredata dalla soluzione di connessione che preveda il collegamento a stazioni elettriche esistenti, già autorizzate ovvero il cui progetto sia stato depositato ai fini autorizzativi. Resta ferma la possibilità, per il proponente, di prevedere, nelle more della realizzazione della connessione definitiva, una soluzione di connessione temporanea alla rete in media tensione, certificata dal gestore della rete, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21/2026”;

e) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: “*b) attesta la quota del fabbisogno elettrico coperta da contratti di acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili, certificata mediante garanzie di origine; in caso di ricorso a ‘power purchase agreement’ (PPA), sono indicati la durata contrattuale, il quantitativo di energia contrattualizzato e le relative garanzie di origine;*”;

f) dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 è inserita la seguente: “*b bis) descrive le soluzioni tecnologiche adottate per il raffreddamento e attesta l'assenza di consumo di acqua per il raffreddamento dell'infrastruttura digitale;*”;

g) il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti: “*Ai fini della presente legge, il centro dati con potenza richiesta di connessione di oltre 5 MW si qualifica come destinazione d'uso produttiva. Fatto salvo quanto previsto al primo periodo, il centro dati con potenza richiesta di connessione fino a 5 MW è compatibile con le destinazioni urbanistiche produttiva, terziaria e direzionale.*”;

h) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

“*4 bis. Nei casi di cui al comma 4, l'insediamento del centro dati è subordinato all'approvazione di una variante al piano di governo del territorio, qualora l'intervento non risulti conforme alle destinazioni d'uso, ai parametri urbanistici o alle altre previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente. Qualora la disciplina urbanistica vigente consenta già l'insediamento della destinazione d'uso produttiva alla quale il centro dati è riconducibile e la trasformazione urbanistica dell'area risulti già assentita dagli strumenti di pianificazione comunale, l'intervento è subordinato all'approvazione di un piano attuativo. Ove la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di governo del territorio non abbia già considerato la localizzazione di centri dati nell'area interessata e i relativi effetti territoriali, ambientali, paesaggistici, infrastrutturali, energetici e sulle risorse idriche, il piano attuativo è assoggettato a VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente. Nell'ambito del procedimento di formazione del piano attuativo o della variante urbanistica sono valutate le alternative localizzative ragionevolmente praticabili, tenuto conto degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento sovracomunale e del piano territoriale regionale, ed è verificato il parametro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge. La conferenza consultiva di concertazione è svolta secondo le disposizioni del comma 7 del presente articolo. Restano fermi gli incrementi del contributo previsti dal comma 4 dello stesso articolo.*”;

i) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole “rete elettrica” sono inserite le seguenti: “*e delle relative previsioni di sviluppo già validate*”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, quelle di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b) e b bis), nonché quelle di cui all'articolo 5, comma 4 bis, introdotte nella l.r. n. 11/2026 ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano alle istanze per la realizzazione di nuovi centri dati, a quelle relative

ad ampliamenti di centri dati esistenti, nonché alle istanze di modifiche sostanziali, di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa l.r. n. 11/2026, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026'.

3. La priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 11/2026, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica alle istanze presentate dalla data di pubblicazione nel BURL della deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento della relativa specificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 11/2026. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026'.

Art. 10

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 5/2020)

1. Alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 le parole "entro i tre anni precedenti al termine del 31 dicembre 2023 di cui all'articolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs. 79/1999" sono sostituite dalle seguenti: *"entro i tre anni precedenti la data del 31 dicembre 2030"*;
- b) al primo periodo del comma 8 dell'articolo 3 le parole "atti necessari all'acquisizione in proprietà" sono sostituite dalle seguenti: *"atti necessari alla formalizzazione del passaggio di proprietà"*;
- c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: *"Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto amministrativo adottato dal dirigente della direzione regionale competente, previa effettuazione delle verifiche di cui al primo periodo del presente comma."*

Art. 11

(Modifiche agli allegati B e C della l.r. 18/2026)

1. Alla legge regionale 10 luglio 2026, n. 18 (Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato B sono modificate le categorie progettuali di cui al numero 7, lettere b.3), h.1) e h.2), come riportato nell'Allegato 1, parte integrante della presente legge;
- b) al titolo dell'allegato C le parole "di cui al comma 9 del medesimo articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: *"di cui al comma 10 del medesimo articolo 2"*;
- c) alla parte I dell'allegato C è inserita la categoria progettuale h.1), come riportato nell'Allegato 1 alla presente legge;

d) alla parte II dell'allegato C è inserita la categoria progettuale h.3), come riportato nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 12

(Modifiche agli articoli 10, 64 e 80 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 le parole "piano territoriale paesistico" sono sostituite dalle seguenti: *"piano paesaggistico"*;
- b) al primo periodo del comma 8 dell'articolo 64 le parole "piano territoriale paesistico" sono sostituite dalle parole *"piano paesaggistico"*;
- c) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 64 le parole *" , anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo,"* sono soppresse;
- d) al comma 1 dell'articolo 80 dopo le parole "d.lgs. 42/2004" sono inserite le seguenti: *" , nonché le funzioni amministrative per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 36 bis del d.p.r. 380/2001,"*;
- e) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 80 è sostituita dalla seguente: *"c) interventi riguardanti l'attività di ricerca e coltivazione mineraria e interventi relativi ad attività estrattiva di cava di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati);"*
- f) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 80 la parola "interventi" è sostituita dalla parola *"impianti"*;
- g) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 80 le parole "per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza" sono sostituite dalle parole *"in possesso"*;
- h) al secondo e al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 80 le parole "per i quali non sia stata verificata la sussistenza" sono sostituite dalle seguenti: *"che non risultano in possesso"*.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 12/2005)

1. All'articolo 17 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 4 dopo le parole "Il PTCP" sono inserite le seguenti: *"o il PTM"*;
- b) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: *"Gli atti sono, altresì, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione provinciale o metropolitana"*;
- c) al secondo periodo del comma 4, le parole "da parte della provincia" sono sostituite dalle parole: *"dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Milano"* e dopo la parola "provincia" sono inserite le parole: *"o Città metropolitana di Milano"*;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: *"5. L'avviso di adozione del PTCP o del PTM è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Città metropolitana o della provincia interessata, a seguito della ricezione da parte dei comuni del provvedimento di adozione di cui al comma 4"*.

Art. 14

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 12/2005)

1. All'articolo 13 della l.r. 12/2005 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11 bis. Per le varianti agli atti di PGT, la cui efficacia è conseguente a specifiche normative diverse da quelle di cui al presente articolo, il comune provvede, entro sessanta giorni dall'approvazione e per finalità meramente informative, a:

a) pubblicare l'avviso dell'avvenuta approvazione definitiva della variante sul BURL, per dare pubblicità alla conclusione della procedura;

b) inviare alla Regione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata gli atti del PGT in forma digitale, al fine della realizzazione del SIT e, per la Regione, ai fini del monitoraggio del consumo di suolo ai sensi, rispettivamente, del comma 11, lettere a) e b bis).”.

Art. 15

(Modifica all'articolo 97 della l.r. 12/2005)

1. All'articolo 97 della l.r. 12/2005 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. L'avviso dell'approvazione definitiva della variante è pubblicato sul BURL a cura del comune territorialmente interessato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11 bis”.

Art. 16

(Modifica all'articolo 58 bis della l.r. 12/2005)

1. All'articolo 58 bis della l.r. 12/2005 è apportata la seguente modifica:

a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le disposizioni previste dal regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005), di cui al comma 5, lettera c), del presente articolo, sono recepite nei piani di governo del territorio (PGT) mediante variante da approvarsi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2026 per il documento semplificato del rischio idraulico comunale ed entro il 31 dicembre 2030 per lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, oppure entro i termini previsti per l'adeguamento dei PGT alla normativa regionale sul consumo di suolo, di cui all'articolo 5 della l.r. 31/2014 e all'articolo 10 bis della presente legge.”.

Art. 17

(Modifiche agli articoli 5, 9, 17, 18, 20, 22 ter e 22 quater della l.r. 86/1983 e all'articolo 160 della l.r. 16/2007)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: *“I piani dei parchi e delle riserve possono prevedere l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per perseguire le proprie finalità, nel rispetto di quanto stabilito nelle leggi istitutive e negli statuti.”*;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Valorizzazione ambientale, promozione culturale e tutela della salute)

1. La Giunta regionale promuove, coordina e sostiene iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali, sociali e culturali delle aree protette e alla conoscenza dell'ambiente naturale, anche in relazione ai benefici per la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone, ai fini della loro tutela, gestione e fruizione, attraverso:

a) il censimento, il monitoraggio e lo studio del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, anche con lo scopo di individuare nuove aree protette, ampliare quelle esistenti e realizzare stazioni sperimentali locali;

b) l'individuazione, la valutazione e il monitoraggio dei servizi ecosistemici, anche ai fini della prevenzione dei rischi ambientali e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, degli habitat e delle reti ecologiche, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate;

d) il censimento degli interventi di conservazione e ripristino degli ecosistemi;

e) la conoscenza e la valutazione dei benefici ambientali, sociali, culturali e sanitari derivanti dagli ecosistemi naturali e dalla loro fruizione sostenibile, anche attraverso progetti pilota;

f) la promozione dell'educazione ambientale, della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale;

g) la sperimentazione e la diffusione di soluzioni basate sulla natura per il miglioramento della qualità ambientale, del benessere delle comunità e della resilienza dei territori”.

c) il comma 3 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano territoriale di coordinamento del parco può meglio rappresentare la delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, mediante il riferimento ad elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno ovvero su elaborati cartografici catastali e di maggior dettaglio o al fine di correggere le imprecisioni o gli errori derivanti dalla rappresentazione su basi cartografiche diverse dal DBG T o per allineare i confini del parco regionale con quelli del parco naturale o con i confini amministrativi.”;

d) al terzo periodo del comma 5 ter dell'articolo 18 la parola “perimetrazione” è sostituita dalle parole *“rappresentazione dei confini con deliberazione della comunità del parco e ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di aree protette anche ai fini della successiva pubblicazione sul Geoportale.”*;

e) il comma 6 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“6. Il regolamento o il piano di settore non possono introdurre prescrizioni differenti da quelle preventivamente individuate dalla pianificazione generale del parco e, in caso di discordanza tra i suddetti strumenti attuativi ed il piano territoriale di coordinamento, prevale quest'ultimo.”;

f) dopo il comma 9 dell'articolo 22 ter è aggiunto, in fine, il seguente:

“9 bis. Le modalità di funzionamento degli organi dell'ente gestore sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa statale e regionale.”;

g) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 22 quater dopo le parole "gestione del parco" sono inserite le seguenti: *"entro trenta giorni dalla variazione"*.

2. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 160 le parole "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: *"all'interno del territorio del parco"*.

3. La modifica dell'articolo 160, comma 2, lettera e), della l.r. 16/2007, di cui al comma 2 del presente articolo, si applica alle designazioni dei membri del consiglio di gestione, ivi previsti, successive alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026'.

Art. 18

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 19/2019)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 12 le parole "ai sensi dell'articolo 13, comma 11" sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi dell'articolo 13, comma 11 bis"*.

Art. 19

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 10/2026)

1. Alla legge regionale 21 maggio 2026, n. 10 (Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

"5 bis. Al raggiungimento del limite percentuale di SAU di cui al comma 5, anche per gli impianti agrivoltaici, le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori, in sede di ponderazione degli interessi, nell'ambito dei relativi procedimenti che si svolgono sempre in via ordinaria, tengono prioritariamente conto dell'esigenza di tutelare il pregio e il valore delle aree agricole regionali e il parere del comune territorialmente interessato ha natura vincolante. Resta fermo il rispetto di quanto stabilito all'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024."

Art. 20

(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 11 della l.r. 10/2026. Modifica agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 27 e sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 13/2026. Modifica agli articoli 4 e 5 della l.r. 16/2026. Modifica alla l.r. 26/1993 come integrata dall'articolo 2, comma 1, lettera j), della legge regionale 30 giugno 2026, n. 17. Modifica agli articoli 3, 4 e 4.1 della l.r. 3/2012 come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2026, n. 17. Modifica all'articolo 16 della l.r. 18/2026. Modifica all'articolo 1 della l.r. 19/2026)

1. Alla legge regionale 21 maggio 2026, n. 10 (Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole idonee destinate all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e di impianti di accumulo elettrochimico non sono superiori all'1 per cento né inferiori allo 0,8 per cento della SAU dell'intero territorio regionale, calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge. Concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al primo periodo anche le SAU di cui ai commi 3, 6 e 7. Ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 4, lettera g), del d.lgs. 190/2024, le aree agricole di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo contribuiscono al calcolo delle percentuali di cui al primo periodo, comprensive della superficie sulla quale insistono gli impianti agrivoltaici.”;

b) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“5. Alle istanze per impianti fotovoltaici al suolo e per impianti agrivoltaici in area agricola presentate dopo il raggiungimento del limite percentuale di SAU di cui ai commi 2 e 3, non si applicano i regimi amministrativi semplificati di cui all'articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024; le stesse aree agricole perdono lo status di area idonea.”;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Effetti dei vincoli in aree idonee)

1. Nel bilanciamento degli interessi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, laddove un intervento ricada entro un territorio caratterizzato da una tutela paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o da un vincolo ambientale, compresi i parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) o della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oppure ricada all'interno di siti della Rete Natura 2000, il progetto dovrà garantire la piena coerenza con i valori paesaggistici, ambientali e culturali caratterizzanti l'area di intervento, in ragione della loro rilevanza costituzionale.

2. Non possono essere individuate come idonee ai sensi dell'articolo 6 della presente legge le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.”;

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024, gli interventi di realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile assoggettati al regime amministrativo dell'attività libera e

ricadenti entro aree idonee non soggette a tutela paesaggistica, ai sensi del d. lgs. 42/2004, sono altresì esclusi dall'esame dell'impatto paesistico, di cui all'articolo 35 del piano paesaggistico regionale.”;

e) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, per i progetti sottoposti ad autorizzazione unica (AU) relativi ad impianti di tipologia fotovoltaico al suolo, agrivoltaico, di biogas, biometano e di accumulo elettrochimico, collocati in prossimità di aree residenziali o ricettori sensibili, quali asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari, può essere prescritta, nell'ambito del procedimento relativo all'autorizzazione unica, una fascia di rispetto, a partire dal confine delle predette aree o ricettori, anche al fine di realizzare opportune mascherature. Tale fascia di rispetto ha ampiezza fino a trenta metri per impianti di tipologia fotovoltaico al suolo e agrivoltaico e fino a centocinquanta metri per progetti relativi a impianti di biogas, biometano e impianti di accumulo elettrochimico.”;

f) al comma 2 dell'articolo 6 la lettera c) è soppressa;

g) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: *“a) le aree ove è accertata la presenza della risorsa eolica che assicuri una produzione minima di 2.300 ore/anno;”;*

h) l'alinnea del comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: *“4. Per gli impianti a biomassa solida legnosa destinati alla produzione di energia elettrica sono aree idonee:”;*

i) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: *“a) nel rispetto del deflusso ecologico, la rete dei canali artificiali di irrigazione e di bonifica di natura privata o anche pubblica, i canali demaniali d'irrigazione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e gli altri canali artificiali di proprietà privata o anche pubblica, ivi comprese le condotte e le reti di adduzione e distribuzione, in pressione o a pelo libero, afferenti al servizio idrico integrato.”;*

j) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: *“1. Gli impianti geotermici, anche domestici, possono essere installati nelle aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.”;*

k) al comma 1 dell'articolo 11 le parole “di cui agli articoli 7, 8 e 9” sono sostituite dalle seguenti: *“di cui agli articoli 8 e 9”;*

l) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente: *“b) approva e pubblica sul BURL, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento delle linee guida statali, i requisiti per la realizzazione e conduzione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024”.*

2. Alla legge regionale 11 giugno 2026, n. 13 (Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2, la parola “menomazioni” è sostituita dalla seguente: *“compromissioni”;*

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole “di limitazione funzionale o” sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la parola “menomazioni” è sostituita dalla seguente: *“compromissioni”;*

d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *nonché ad assicurare la necessaria integrazione tra dimensione sociale e dimensione sanitaria dello stesso progetto*”;

e) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola “appropriati,” sono inserite le seguenti: “*pertinenti e adeguati,*” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *in un’ottica di sussidiarietà e senza limitare il pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni previsti.*”;

f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Destinatari)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione, dal livello di intensità del bisogno di sostegno, dal reddito e dal patrimonio posseduto, alle persone con disabilità residenti nel territorio regionale.”;

g) al comma 1 dell'articolo 5, le parole “, per quanto possibile,” sono soppresse;

h) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:

“d bis) dimensione sanitaria e di cura.”;

i) al comma 4 dell'articolo 5, le parole “dal comune di residenza della persona con disabilità” sono sostituite dalle seguenti: “*dall’ambito territoriale sociale in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità*” e dopo la parola “coinvolgimento” sono inserite le seguenti: “*della persona stessa,*”;

j) alla rubrica dell'articolo 6, la parola “co-progettazione” è soppressa;

k) al comma 1 dell'articolo 6, le parole “, per quanto possibile,” sono soppresse;

l) al comma 2 dell'articolo 6, le parole “dà avvio al percorso di co-progettazione, evidenziando” sono sostituite dalla seguente: “*evidenzia*”;

m) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“3. La valutazione multidimensionale è attivata dall’équipe multidisciplinare con il coinvolgimento della persona con disabilità e dei familiari, dell’ASST, nonché degli operatori di area sociale ed educativa afferenti al comune di residenza che hanno in carico la persona stessa, del centro per la vita indipendente e della scuola.”;

n) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7, dopo le parole “Fondo sociale europeo Plus (FSE+)” sono inserite le seguenti: “*nonché all’interno del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati di cui all’articolo 31 del d.lgs. 62/2024*”;

o) al comma 3 dell'articolo 27, le parole “disabilità gravi” sono sostituite dalle seguenti: “*bisogno di sostegno intensivo*”.

3. Alla legge regionale 26 giugno 2026, n. 16 (Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole “Fermi restando la disponibilità dell’area interessata e il rispetto dei vincoli esistenti” sono inserite le seguenti: “, *nonché delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche),*”;

b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: *“Nel rispetto dei vincoli esistenti nonché delle previsioni di cui al D.P.R. 357/1997, ferma restando la disponibilità dell'area interessata, non necessitano di alcun titolo gli interventi.”*.

4. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come integrata dall'articolo 2, comma 1, lettera j), della legge regionale 30 giugno 2026, n. 17 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026), le parole “non rientrano tra le zone di divieto, successivamente al cessare delle piene del fiume, gli avvallamenti in cui permangono i ristagni d'acqua” sono soppresse.

5. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)) come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2026, n. 17 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole “, nonché dal regolamento adottato dai comuni” sono soppresse;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: *“3. Il subingresso nell'attività di estetista e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP del comune in cui si intende svolgere l'attività.”*;

c) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: *“4. Ferma la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 12 della legge 1/1990, nelle ipotesi di accertata reiterazione della violazione delle disposizioni della legge 1/1990, il comune può disporre la sospensione temporanea dell'attività sino all'avvenuto adeguamento.”*;

d) al comma 1 dell'articolo 4 le parole “, nonché dal regolamento adottato dai comuni” sono soppresse;

e) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: *“3. Il subingresso nell'attività di acconciatore e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP del comune in cui si intende svolgere l'attività.”*;

f) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: *“4. Ferma la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 5 della legge 174/2005, nelle ipotesi di accertata reiterazione della violazione delle disposizioni della legge 174/2005, il comune può disporre la sospensione temporanea dell'attività sino all'avvenuto adeguamento.”*;

g) al comma 1 dell'articolo 4.1 le parole “, nonché dal regolamento adottato dai comuni” sono soppresse;

h) il comma 3 dell'articolo 4.1 è sostituito dal seguente: *“3. Il subingresso nell'attività di tintolavanderia e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP del comune in cui si intende svolgere l'attività.”*;

i) il comma 4 dell'articolo 4.1 è sostituito dal seguente: *“4. Ferma la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 5 della legge 84/2006, nelle ipotesi di accertata reiterazione della violazione delle disposizioni della legge 84/2006, il comune può disporre la sospensione temporanea dell'attività sino all'avvenuto adeguamento.”*.

6. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 luglio 2026, n. 18 (Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale) le parole “, nel rispetto dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 9.2.8 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) allo stesso decreto legislativo,” sono soppresse.

7. Alla legge regionale 10 luglio 2026, n. 19 (Disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini italiani senza dimora) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *anche valorizzando i canali ordinari di accesso all'assistenza sanitaria per le persone senza dimora attraverso i servizi istituiti con la normativa nazionale in materia di residenza fittizia, di cui all'articolo 1, comma 170, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).*”;

b) al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole “della presente legge regionale,” sono inserite le seguenti: “*nel rispetto della normativa nazionale in materia di residenza fittizia, come richiamata al comma 1*”.

Art. 21

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.